

XV legislatura

**Schema di decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri recante
disposizioni in ordine al
trasferimento di strutture dal
Ministero dell'economia e delle
finanze al Ministero dello sviluppo
economico**

(Atto del Governo n. 90)

Maggio 2007
n. 40



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Angela Stati

sig.ra Olimpia Piscitelli

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Nadia Clementi

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Strutture trasferite</i>)	1
Articolo 2 (<i>Personale trasferito</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Trasferimento delle risorse finanziarie</i>)	9
Articolo 4 (<i>Beni mobili strumentali e immobili</i>)	12
Articolo 5 (<i>Attività informatiche e attività di gestione dei servizi generali</i>)	14
Articolo 6 (<i>Successione nei rapporti giuridici</i>).....	17
Articolo 7 (<i>Disposizioni speciali per il personale non dirigente</i>).....	18
Articolo 8 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	23

Premessa

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Strutture trasferite)

L'articolo provvede al trasferimento al Ministero dello Sviluppo economico, delle strutture di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 8 giugno 1999, come da ultimo modificato con D.M. 19 gennaio 2006 attualmente facenti parte del MEF, ad eccezione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, del decreto-legge n. 181. Le strutture oggetto di trasferimento sono individuate dall'Allegato 1 che, afferma la norma, costituisce parte integrante dello stesso decreto.

Si tratta dei seguenti uffici:

Allegato 1

(Articolo 1, comma 1, uffici dirigenziali di primo e secondo livello trasferiti al Ministero dello sviluppo economico)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1) Gli Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;2) Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità;3) Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;4) Il Servizio progetti, studi e statistiche con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze; |
|--|

- 5) Il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;
- 6) Il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;
7. il Sistema informativo per gli investimenti territoriali-SINIT di cui all'art, 4, comma 2, del *decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*, con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;
- 8) Il Servizio relazioni con « Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale con relativa articolazione in uffici dirigenziali non generali e attribuzione di competenze;

La RT si limita a segnalare che la disposizione individua e dispone il trasferimento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle norme citate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006¹.

Al riguardo, nulla da rilevare, rinviandosi, per le osservazioni concernenti i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e materiali, agli articoli successivi.

Articolo 2

(Personale trasferito)

Il comma 1 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 1, e dall'articolo 8 commi 3, 4 e 5 del presente decreto, il personale dirigente e non dirigente, di cui all'Allegato 2, sia trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

¹ Trattasi degli uffici già facenti capo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del suddetto Ministero, e previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dal decreto ministeriale 19 gennaio 2006, ad eccezione delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 31 gennaio 2007.

ALLEGATO 2

(Tabella ai sensi dell'art. 2 c. 1)

DIR. 1 [^] F.	5
DIR. 2 [^] F, CON INCARICO DI 1 [^]	1
DIR. 2 [^] F.	11
Art. 19 D.LGS 165/2001	8
AREA C Art. 19 D.Lgs 165/2001	9
C3S	21
C3	54
C2	70
C1S	12
C1	7
B3S	28
B3	23
B2	64
B1	31
A1S	11
A1	6
TOTALI	361

La RT afferma che tutto il personale, dirigenziale e non, di cui all'allegato 2, in servizio presso le strutture indicate all'articolo 1, transita al nuovo dicastero, ad eccezione del personale indicato all'articolo 8, commi 4 e 5 (il personale appartenente alle strutture trasferite in posizione di comando o fuori ruolo e quello distaccato presso gli uffici di diretta collaborazione), il cui transito al Ministero dello sviluppo economico avverrà, invece, in momenti successivi, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. Inoltre, come evidenziato nell'Allegato 2, la RT riferisce che il personale complessivamente interessato al movimento, ai sensi del comma 1, è quantificato in n. 361 unità.

Al riguardo, in parte riprendendo osservazioni già formulate in analoghe occasioni², andrebbero anzitutto forniti chiarimenti circa la prevista esclusione, dall'immediato trasferimento, delle unità di personale che, pur dipendenti dalle strutture trasferite dal MEF al Ministero dello sviluppo economico, si trovano attualmente in posizione di fuori ruolo o comando presso altre amministrazioni, ovvero, assegnate presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze³.

Il comma 2 prevede che ai fini dell'invarianza della spesa, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto n. 181, relativi agli assetti organizzativi e agli organici dei Ministeri, siano trasferiti al Ministero dello sviluppo economico i posti di organico di cui ai decreti ministeriali del 25 luglio 2001, indicati nel seguente Allegato 3, relativi alle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 311 del 2004. La dotazione organica trasferita di cui al seguente Allegato 3, include anche la quota di posti in organico per lo svolgimento dei servizi generali.

² Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007, pagina 3-4.

³ In tal senso, infatti, andrebbe chiarito se il transito di tali unità alle dipendenze del Ministero dello sviluppo economico solo in un momento successivo, così come previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5, risulti esser stato scontato anche nel dispositivo indicato al comma 2, che indica il passaggio integrale al Ministero dello sviluppo economico anche dell'organico di "diritto" delle strutture trasferite, nei contingenti individuati, al comma successivo, nell'Allegato n. 3. In particolare, tenuto conto della differenza tra comando e fuori ruolo, a rigore, per le unità in posizione di comando o fuori ruolo o distaccate presso gli uffici di diretta collaborazione appartenenti alle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico (indicate, distintamente, per profili di appartenenza e strutture di riferimento, negli Allegati 6 e 7), si determinerebbe una delle seguenti ipotesi: A) qualora esse siano state già scontate nel contingente della dotazione organica di diritto trasferita dal MEF al Ministero dello sviluppo economico, queste dovrebbero considerarsi, d'ora innanzi, per l'intero lasso di tempo residuo del comando/distacco, distaccate dalla Presidenza del Consiglio, ivi potendosi individuare, d'ora innanzi, i relativi posti in organico; B) nel caso, invece, tali unità non risultino esser state considerate nel contingente organico di "diritto" trasferito al Ministero dello sviluppo economico, non vi sono problemi, trattandosi di posizioni organiche che, anche formalmente, risultano ancora riconducibili alla dotazione organica del MEF e che solo all'atto del loro effettivo trasferimento al nuovo dicastero implicheranno l'esigenza di ridurre la dotazione organica corrispondente.

ALLEGATO 3

(Art. 2, co. 2, contingente complessivo della dotazione organica di personale dirigenziale e non trasferita al Ministero dello sviluppo economico)

DIR. 1^ F.	8
DIR. 2^ F.	35
C3	104
C2	127
C1	81
B3	88
B2	76
B1	37
A1	22
TOTALI	580

La RT riferisce che la dotazione organica trasferita al Ministero dello sviluppo economico, riportata in dettaglio nell'Allegato 3, è stata definita tenendo conto dei posti di funzione dirigenziale di livello generale e non generale presenti nelle strutture trasferite e, per il personale non dirigente, della quota delle dotazioni organiche attribuibili al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, sulla base dei decreti ministeriali del 25 luglio 2001 e del D.P.C.M. 8 febbraio 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004, con riferimento alle strutture oggetto del trasferimento, e comprende, altresì, il contingente di posti individuati per lo svolgimento delle funzioni strumentali⁴.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 dispone che, in attuazione dell'articolo 1 comma 10-*bis* del citato decreto-legge n. 181 del 2006, il personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5 *bis* e 6, trasferito al Ministero dello sviluppo economico, del decreto legislativo 30 marzo

⁴ In particolare, la dotazione organica trasferita comprende n. 43 posti di dirigente (8 di I fascia e 35 di II fascia) e 537 posti riservati alle qualifiche non dirigenziali.

2001 n. 165, sia quello individuato nell'Allegato 4. E' infine previsto che, in attuazione dell'articolo 1, comma 10- *ter* del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze renda indisponibile, fino alla scadenza indicata dallo stesso comma la quota di incarichi dirigenziali eccedente il contingente consentito al Ministero dello sviluppo economico dal citato articolo 19, commi 5 - *bis* e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ALLEGATO 4

(Tabella ai sensi dell'art. 2, c. 3, recante il trasferimento di posizioni di incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001)

DIR. 2 [^] F.	8
AREAC	9
TOTALI	17

La RT riferisce inoltre che il comma 3 interessa il trasferimento al Ministero dello sviluppo del contingente personale con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che risulta individuato nell'allegato 4. In proposito, segnala che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 10-*bis* del citato decreto-legge n. 181 del 2006, renderà indisponibile sino alla scadenza dei relativi contratti e, comunque, non oltre il 30 giugno 2008 per quelli eventualmente rinnovati, una quota di incarichi dirigenziali conferibili ai sensi delle suddette disposizioni, corrispondente a quella eccedente il contingente attribuibile al Ministero dello sviluppo economico con riferimento alle strutture trasferite.

Al riguardo, andrebbe confermata l'effettiva praticabilità, in termini operativi, dell'indisponibilità ivi richiamata per gli incarichi dirigenziali presso il MEF, per un numero equivalente ai posti trasferiti al neo istituito Ministero dello sviluppo economico e per l'intero periodo della durata residua di questi ultimi.

Il comma 4 prevede che il personale trasferito ai sensi del presente articolo resti in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

La RT ribadisce che il personale ivi trasferito al Ministero dello sviluppo economico resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento, al fine di rispettare il dettato del comma 25-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006. Tale disposizione stabilisce, infatti, che, ai fini dell'invarianza finanziaria, non si dà luogo ad alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto, che si rifletta in maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, ribadendo osservazioni già formulate in altre occasioni⁵, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva neutralità finanziaria anche *medio tempore* del trattamento economico dei dipendenti interessati dello "scorporo" del Ministero dello sviluppo economico dal MEF. In tal senso, segnalando che, ad oggi, sono presenti diverse indennità di amministrazione all'interno del comparto Ministeri e talvolta anche all'interno del medesimo dicastero, per effetto della provenienza dei relativi dipendenti da amministrazioni diverse, si osserva che anche la componente accessoria delle retribuzioni del comparto Ministeri risente della specificità dei compiti previsti per le singole amministrazioni, per cui alla specificità dei ruoli è normalmente associata anche la previsione di specifici emolumenti dalla contrattazione decentrata. Inoltre, si segnala che, ad oggi, il comparto Ministeri vede la compresenza di circa 20 diverse indennità di amministrazione, le quali determinano retribuzioni sensibilmente diverse

⁵ Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007, pagine 5-6.

tra i dipendenti pur appartenenti al medesimo comparto e, in alcuni casi, alla medesima amministrazione⁶.

Il comma 5 stabilisce che, in attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 1, comma 23, del citato decreto n. 181 del 2006 - e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione -, al fine di garantire l'invarianza della spesa, il Ministero dell'economia renda indisponibile una quota parte del contingente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, pari a n. 22 unità di personale a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico.

La RT afferma che, nelle more dell'emanazione dei regolamenti di organizzazione previsti dall'articolo 1, comma 23, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e della conseguente rideterminazione del contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il rispetto dell'invarianza della spesa, renderà indisponibile una quota parte del contingente previsto dal D.P.R. n. 227 del 2003 (Regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze) pari a 22 unità, in favore degli uffici di diretta collaborazione de neo istituito del Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, andrebbero illustrati i criteri posti a monte della individuazione del contingente di personale appartenente agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per cui è previsto il trasferimento agli uffici di diretta collaborazione del neo istituito Ministero dello sviluppo economico, nonché le relative qualifiche ed i livelli economici corrispondenti, dal momento che, nella individuazione di

⁶ Da ultimo, si segnala inoltre che il problema della perequazione delle indennità tra diverse Amministrazioni, seppure relativamente al solo comparto Ministeri, è stato oggetto anche di impegni contenuti in dichiarazioni congiunte siglate tra Governo e Sindacati in sede di stipula del CCNL del 12 giugno 2003 (Dichiarazione n. 5 CCNL Ministeri), parte normativa quadriennio 2002/2005, confermata poi dal CCNL, parte economica relativa al biennio 2004/2005 (Dichiarazione n. 1).

tale contingente, deve necessariamente essere garantita anche l'invarianza complessiva degli oneri rispetto alla legislazione vigente. In proposito, si segnala che l'articolo 1, comma 25-*quater* del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, impone che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato scaturente dal riordino, non debba essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, operando all'occorrenza anche la rideterminazione dei trattamenti economici. Ne segue che la creazione di uffici di diretta collaborazione presso i nuovi dicasteri, nonostante la previsione di nuove figure apicali (Capo di gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo etc.) dovrà essere pienamente compensata da riduzioni, di organico o dei trattamenti economici, equivalenti, sotto il profilo finanziario, disposte per gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri scorporanti, in grado di consentirne l'attivazione senza oneri aggiuntivi di spesa.

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse finanziarie)

Al comma 1 si prevede che le somme da attribuire al Ministero dello sviluppo economico siano costituite dalle risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale stanziare sui capitoli istituiti nel centro di responsabilità n. 5, nonché relativamente al centro di responsabilità n. 4, sui capitoli istituiti nell'ambito delle unità previsionali di base, n. 4.2.3.16 e n. 4.2.3.27 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, ed anni successivi.

La RT si limita a riferire del contenuto della norma.

Al riguardo, andrebbe acquisita la situazione delle u.p.b. coinvolte nel trasferimento di funzioni relativamente al 2007, nonché gli effetti relativi al triennio 2007/2009, e a regime, della separazione del Ministero dello sviluppo economico dal MEF⁷.

Il comma 2 prevede l'esclusione dalla suddetta attribuzione delle risorse finanziarie relative ai capitoli del medesimo centro di responsabilità n. 5 afferenti le attività del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale, ivi incluso il capitolo 7698 relativo al Fondo nazionale per la montagna e, nell'ambito del centro di responsabilità n. 2, relativamente all'Unità tecnica finanzia di progetto, i capitoli istituiti nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0 del menzionato stato di previsione.

Il comma 3 stabilisce che, per l'anno 2007, le risorse finanziarie sono quelle stanziare sul centro di responsabilità n. 6 Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, istituito dalla legge di bilancio del 27 dicembre 2006 n. 298 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il medesimo anno, con esclusione di quelle indicate nel precedente comma 2 da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, negli importi determinati dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La RT si limita a riferire del contenuto della norma indicata al comma 1, segnalando, relativamente al comma 2, che dalle somme stanziare sui capitoli del centro di responsabilità n. 5, vanno escluse le risorse finanziarie concernenti le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuate dal D.P.C.M. 31 gennaio 2007 e cioè per il Servizio Centrale di segreteria del CIPE, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia Nazionale, ivi

⁷ In proposito, si osserva che le u.p.b. richiamate corrispondono, nel bilancio 2006, rispettivamente, al capitolo 7531 (u.p.b. 4.2.3.16), recante lo stanziamenti relativo al Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma, e ai capitoli 7484 e 7576 relativi ai Fondi per le aree depresse e alle aree sottoutilizzate (u.p.b. 4.2.3.27). E' necessario chiarire il novero delle u.p.b. coinvolte nel trasferimento di risorse dal 2007, fornendo le nuove imputazioni previste per tali occorrenze nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del CDR n. 4 (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato). Inoltre, con riferimento al CDR n. 5 (Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione) del MEF si segnala che il Bilancio dello Stato per il 2007 non reca assegnazioni ritenendosi peraltro già attivata la rubrica (03) relativa al neo istituito Ministero per lo sviluppo economico.

incluso il capitolo 7698 relativo al Fondo Nazionale per la Montagna, nonché le somme stanziare sui capitoli del centro di responsabilità n. 2, istituiti dell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.1.0., relative all'Unità tecnica finanza di progetto.

Al riguardo, traendo spunto da analoghe osservazioni⁸, andrebbero richiesti elementi in ordine alle somme stanziare in bilancio ed oggetto di trasferimento, atteso che il bilancio dello Stato per l'anno 2007 non espone infatti le medesime u.p.b., nonché rassicurazioni circa la piena corrispondenza tra le medesime e i fabbisogni delle strutture trasferite dal MEF al Ministero dello sviluppo economico. In merito, andrebbero, altresì, fornite indicazioni circa l'adozione di accantonamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a valere degli stanziamenti di spesa coinvolti nel trasferimento.

Un supplemento di chiarimenti andrebbe infine richiesto circa i criteri posti a monte dell'individuazione dell'ammontare dei trasferimenti per il triennio dal 2007-2009, con la specificazione dettagliata dagli importi complessivi di parte corrente ed in conto capitale.

Il comma 4 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'invarianza della spesa, provveda, altresì, con propri decreti, al trasferimento di quota parte delle risorse correlate alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, limitatamente agli uffici di diretta collaborazione, tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2006.

La RT si limita a riferire del contenuto della norma, precisando che, al fine di assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, è previsto anche il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie relative agli uffici di diretta collaborazione in relazione a quanto disposto

⁸ Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007, pagina 11.

dall'articolo 2, comma 5, circa il trasferimento al Ministero dello sviluppo di un contingente di n. 22 unità dagli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, in merito al trasferimento di risorse relative agli uffici di diretta collaborazione, si pone rinvio alle osservazioni formulate all'articolo 2, comma 5.

Articolo 4

(Beni mobili strumentali e immobili)

Il comma 1 prevede che i beni mobili relativi alle strutture trasferite ai sensi del presente decreto sono assegnati al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 2 stabilisce che dalla data del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico è detentore degli immobili o porzioni di immobili sedi del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione elencati in Allegato 5, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e con vincolo di destinazione all'uso attuale.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nei rapporti giuridici derivanti da contratti in essere connessi agli immobili o porzioni di immobili di cui al precedente comma 2, salvo il consenso per iscritto dei proprietari di detti immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento degli eventuali canoni di locazione e di manutenzione, risalenti ad atti o fatti anteriori alla cessione dei contratti comunque non successivi al 31 dicembre 2006.

Il comma 4 stabilisce che sino al subentro del Ministero dello sviluppo economico nei contratti di locazione di cui al comma che precede, ogni intervento di manutenzione, ordinaria e, ove previsto dal contratto, straordinaria, deve essere previamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 prevede che fino all'individuazione di altra idonea sistemazione o, comunque, sino al subentro nei contratti di locazione afferenti le relative porzioni di immobili, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare i locali locati al Ministero dell'economia e delle finanze dove attualmente hanno sede solo in parte le strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

La RT si sofferma anzitutto sul trasferimento al Ministero dello sviluppo economico dei beni mobili inerenti le strutture amministrative oggetto di trasferimento, ribadendo che, a decorrere dalla data del presente

D.P.C.M., il Ministero dello sviluppo economico diventa detentore degli immobili o di parti di essi, già sedi del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione ed individuati nell'allegato 5 che si riporta di seguito.

ALLEGATO 5

(Art. 4, co. 2)

Immobili e porzioni di immobili sede delle strutture del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trasferite al Ministero dello sviluppo economico

L'intera sede ubicata in via Sicilia, 162

L'intera sede ubicata in via Nerva, 1 Della sede ubicata in via Gaeta, 3:

- n. 7 stanze al piano terra
- n. 35 stanze al piano 4°
- n. 30 stanze al piano 5°
- n. 25 stanze ai piano 6°
- i locali ad uso archivio e magazzino al piano seminterrato

Inoltre, con riferimento al comma 3, la RT ribadisce che la norma mira ad assicurare il funzionamento degli uffici trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, mediante la prosecuzione di rapporti giuridici derivanti dai contratti di locazione in essere, fatto salvo il pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di eventuali canoni di locazione e manutenzione antecedenti alla cessione di contratto, comunque non successivi alla data del 31 dicembre 2006; i commi successivi, conclude la RT, dispongono in via transitoria in ordine all'utilizzo degli immobili fino alla data del subentro nei contratti di locazione ovvero fino all'individuazione di altra idonea sistemazione

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riportate all'articolo 6.

Articolo 5

(Attività informatiche e attività di gestione dei servizi generali)

Il comma 1 prevede che il Ministero per lo sviluppo economico, previa stipula di appositi accordi a titolo gratuito, possa avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze e del supporto amministrativo di quest'ultimo per le attività correlate alla gestione dei servizi generali.

Il comma 2 stabilisce che al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi degli impianti e dei servizi informatici già in uso presso le predette strutture trasferite, fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007, ovvero fino al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle complessive risorse nella misura dei minori costi sostenuti nel 2007 dal Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle strutture trasferite.

La RT riferisce che le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico sono attualmente integrate nella rete informatica del Ministero dell'economia e delle finanze e si avvalgono del supporto della Consip, sia in termini di servizi offerti che di apparecchiature tecnologiche di supporto utilizzate. Ne segue che un brusco distacco impedirebbe la prosecuzione delle attività informatiche più elementari, come ad es. l'uso della posta elettronica e la rilevazione delle presenze del personale. Pertanto, le strutture trasferite potranno continuare ad avvalersi, sulla base di appositi accordi a titolo gratuito, del supporto informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ogni caso, fino alla stipula di tali accordi, che dovranno essere definiti entro il 31 dicembre 2007, ovvero, fino al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze, delle inerenti risorse finanziarie - quantificabili nella misura dei minori costi sostenuti da quest'ultimo nel 2007 con riferimento alle strutture trasferite - per garantire il regolare espletarsi delle attività informatiche il Ministero dello sviluppo economico, in via transitoria, può

continuare ad avvalersi dei servizi informatici in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In definitiva, conclude la RT, l'uso dei servizi complessivamente offerti al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione dal MEF e dalla CONSIP, per il suo carattere transitorio, non determinerebbe effetti finanziari, e, in attesa di adeguate soluzioni tecnico/organizzative che dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2007, eviterebbe pesanti inefficienze che potrebbero nel frattempo penalizzare le strutture trasferite.

Al riguardo, ribadendo osservazioni già formulate di recente⁹, considerato che la norma in esame condiziona il rispetto del termine del 31 dicembre 2007 - quale termine ultimo per l'utilizzo delle infrastrutture informatiche del MEF da parte delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico - all'effettiva stipula di accordi a titolo "gratuito" tra MEF e MSE o, in alternativa, al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle necessarie risorse da parte del MEF per l'impianto delle infrastrutture informatiche, sembrerebbe opportuna la richiesta di delucidazioni in ordine all'eventualità che detti accordi non intervengano tempestivamente nel termine previsto, nonché, in ordine agli ipotizzabili effetti che ne deriverebbero sulla dotazione finanziaria del MEF. La circostanza potrebbe determinare le condizioni per il sostenimento di oneri da parte di un'amministrazione diversa da quella direttamente interessata alla funzionalità del servizio, facendo sorgere il rischio di controversie in ordine alla ricaduta degli oneri connessi al materiale funzionamento e alla manutenzione del sistema informativo comune MEF-MDS, sino alla definizione ultima dei trasferimenti di risorse.

⁹ Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007, pagina 13.

Il comma 3 prevede infine che allo scopo di garantire la continuità dell'azione amministrativa relativamente al personale trasferito di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero per lo sviluppo economico può continuare ad avvalersi del supporto amministrativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro fino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 che devono comunque essere stipulati entro il 31 dicembre 2007.

La RT segnala che la norma, al fine di evitare ripercussioni negative sulla funzionalità degli uffici trasferiti, prevede, in via del tutto temporanea, anche il supporto amministrativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività correlate alla gestione dei servizi generali nonché per aspetti operativi residuali connessi alla gestione del personale. In effetti, conclude la relazione, trattasi di attività marginali (ad es. trasmissione tabulati concernenti la rilevazione delle presenze del personale) ovvero riferite alla gestione di servizi comuni, al momento non suddivisibili, inerenti gli adempimenti connessi alle attività di vigilanza, portierato, pulizia con riferimento agli stabili utilizzati dalle strutture trasferite.

Al riguardo, confermando alcune riflessioni esposte a suo tempo in merito all'A.S. 379 recante di disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006¹⁰, si segnala che la RT al disegno di legge citato, condizionava, espressamente, l'invarianza del riordino ivi previsto alla necessaria indicazione, in via provvisoria, unitamente alle risorse umane e materiali trasferite ad altre strutture, di contingenti "minimi" di personale da assegnare alle medesime, in una prima fase, anche per far fronte al loro normale funzionamento in termini di servizi generali e di supporto¹¹.

¹⁰ Cfr. Nota di lettura n. 3 del 2006, pagina 6.

¹¹ In proposito, con particolare riferimento agli uffici di supporto e di funzionamento, si osservava che tali strutture di supporto risultano evidentemente comuni a tutte le aree dipartimentali dei Ministeri coinvolti nel riordino (es. servizi di controllo interno, uffici amministrativi) e che, pertanto, la creazione di nuovi dicasteri avrebbe determinato in sé l'esigenza di crearne di nuove.

Nel caso in esame, premessa l'attestata "temporaneità" del supporto per attività generali e di cura del personale del neo istituito Ministero dello sviluppo economico a valere delle strutture del MEF, andrebbero quindi richiesti chiarimenti in merito alle concrete modalità di svolgimento di tali attribuzioni previste, a regime, nell'ambito del neo istituito Ministero dello sviluppo economico: ciò detto, dal momento che, superata la fase di avvio, andranno, necessariamente assicurate, anche al nuovo Ministero, le necessarie risorse umane e strumentali.

Articolo 6

(Successione nei rapporti giuridici)

Il comma 1 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, salvo quanto diversamente disposto da disposizioni di legge, subentra in tutti i rapporti giuridici, contratti, convenzioni di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, nonché per il funzionamento e l'organizzazione degli Uffici trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Il comma 2 prevede che i poteri di nomina, designazione o indicazione di rappresentanti e/o delegati del Ministero dell'economia e delle finanze in organismi, comitati, enti, istituzioni, gruppi nazionali, comunitari ed internazionali per la rappresentanza degli interessi e/o lo svolgimento di compiti e funzioni del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione si intendono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico nei limiti delle competenze ad esso trasferite ai sensi del citato decreto-legge n. 181 del 2006.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1 mira ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dello sviluppo economico, evitando possibili disfunzioni operative sia sotto il profilo del funzionamento delle strutture trasferite sia con riferimento alla prosecuzione di rapporti giuridici, contratti, convenzioni ed obbligazioni in essere, segnalando che la prosecuzione di tali attività è assicurata tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'articolo 3.

Inoltre, conclude la RT, al fine di evitare vuoti decisionali, che potrebbero incidere anche sulla rappresentanza degli interessi connessi alle funzioni trasferite, il comma 2 dispone il passaggio dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello sviluppo economico, relativamente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni trasferiti ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006 e già del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione, del potere di nomina o di designazione dei rappresentanti in seno ad organismi, enti, comitati ecc.

Al riguardo, considerato che la norma sembrerebbe condizionare il subentro del Ministero dello sviluppo economico al MEF nei rapporti giuridici ed economici da questo intrattenuti con terzi per le strutture trasferite, all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la continuazione, nel sostenimento dei relativi oneri da parte del MEF, sino all'avvenuto e completo trasferimento di risorse al nuovo dicastero.

Articolo 7

(Disposizioni speciali per il personale non dirigente)

Il comma 1 stabilisce che il personale non dirigente, transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, può partecipare, purché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai bandi di concorso, alle procedure di passaggio tra le aree di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006.

Il comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure di cui al comma precedente, nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili ai sensi del presente decreto.

La RT riferisce che i commi 1 e 2 mirano alla salvaguardia delle aspirazioni di carriera del personale trasferito, per quanto riguarda le procedure di passaggio tra le aree per l'accesso alle posizioni economiche C1 e B1 in attuazione dell'art. 15 CCNL comma 1 lett. A del CCNL 1998/2001 e dell'accordo integrativo del 23/6/2005. In particolare, prosegue la RT, è consentita la partecipazione del personale transitato al Ministero dello sviluppo economico - con la previsione del relativo inquadramento da parte dell'Amministrazione ricevente nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili.

In merito, conclude la RT, la relativa copertura finanziaria è assicurata a regime dalle risorse individuate dal D.M. 3 maggio 2006, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, di cui si prevede il trasferimento, per la quota parte occorrente, al neo istituito Ministero per lo sviluppo economico.

Al riguardo, premesso che il finanziamento delle progressioni interne previste dal CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri avviene con oneri a carico del Fondo unico (FUA) e che, a tal fine, il successivo articolo 8, comma 1, prevede, espressamente, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio di quota parte delle relative risorse ivi stanziare annualmente, si ribadisce¹² che andrebbe anzitutto chiarita la compatibilità del detto dispositivo con l'obiettivo di assicurare, comunque, l'invarianza d'oneri anche *medio tempore*, fornendo assicurazione che il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento degli istituti contrattuali permanenti (c.d.

¹² Cfr. Nota di lettura n. 20 del 2007, pagina 17.

risorse "certe") al Ministero dello sviluppo economico delle risorse, avvenga, a regime, anche dal 2007.

In ordine all'eventuale successivo inquadramento di personale nelle posizioni economiche superiori acquisite all'esito delle procedure indette dal MEF nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico indicato al comma 1, occorre segnalare che, sebbene la norma indichi, espressamente, il limite massimo delle posizioni in organico e disponibili presso le strutture trasferite al nuovo dicastero, sembrerebbe necessario fornire rassicurazioni circa la piena compatibilità tra le dotazioni organiche di "diritto" oggetto del trasferimento e le eventuali progressioni verticali ad oggi prevedibili, dovendosi, prevedibilmente, comunque assicurare, nel medio periodo, il soddisfacimento del diritto all'inquadramento nella nuova posizione degli eventuali vincitori delle prove concorsuali indette, almeno per le progressioni "verticali" indette dal MEF (come noto, tali procedure sono in tutto assimilabili ai concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno ai ruoli del pubblico impiego¹³).

Il comma 3 prevede che il personale non dirigente risultato invece idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3, riguardanti le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto ed in servizio presso altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, sia inquadrabile, a seguito di scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza, nella posizione economica per la quale ha concorso. In proposito, nel caso si sia resa disponibile a seguito di pensionamenti o dimissioni dal servizio, a qualsiasi titolo, una posizione presso una delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ricoperta da uno dei dipendenti vincitori nell'ambito della corrispondente procedura di passaggio all'interno delle aree, il dipendente del MEF interessato transita al Ministero dello sviluppo economico solo al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

¹³ Cfr. in materia di competenza giurisdizionale da parte del Giudice Amministrativo per dette procedure concorsuali nonostante l'articolo 63, commi 1 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si è espressa più volte, ribadendo sempre la natura assimilata ai concorsi "esterni" delle progressioni selettive "verticali", la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni unite, nelle sentenze 23 marzo 2005, n. 6217; 20 maggio 2005, n. 10605 e 18 ottobre 2005, n. 20107.

La RT si sofferma sulle procedure di riqualificazione all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 da tempo espletate presso il MEF, le cui graduatorie finali sono ancora aperte ed andranno a scadere nel corso del primo semestre del 2007. Al riguardo, precisa che le cennate procedure prevedevano, a livello centrale, graduatorie distinte per i vari Dipartimenti del Ministero riconducibili all'*ex* Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Per tal motivo, dunque, con la norma indicata al comma 3, è stata salvaguardata la posizione degli idonei nella graduatoria per l'*ex* Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione che, qualora maturassero il diritto all'inquadramento a seguito dello scorrimento, potrebbero così passare al Ministero dello sviluppo economico, proporzionalmente al personale già transitato, nel caso ivi si rendesse disponibile, entro il primo semestre del 2007, una posizione nelle strutture trasferite.

La relazione precisa che, in considerazione di entrambe le graduatorie relative all'*ex* Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, il numero di idonei (e, dunque, il numero massimo di dipendenti interessati dal trasferimento e potenzialmente inquadrabili nella posizione economica superiore) è globalmente pari a 25. Il relativo costo è pari, per ciascun dipendente inquadrato, alla differenza tra il trattamento economico attualmente in godimento e quello relativo alla superiore posizione economica eventualmente acquisita. Per ambedue i commi, gli oneri gravano interamente sul Fondo unico di Amministrazione.

Al riguardo, tenuto conto che allo scorporo del Ministero dello sviluppo economico dal MEF si è accompagnato il trasferimento, in aggiunta alle unità effettivamente in servizio, anche della corrispondente

aliquota di personale dalla relativa dotazione organica di "diritto", andrebbe confermata la compatibilità del meccanismo prefigurato dalla norma, con la creazione del nuovo dicastero, con separata dotazione organica.

Pertanto, andrebbero richiesti chiarimenti in merito all'eventuale progressione di tali n. 25 idonei, relativamente alle posizioni per cui essi otterrebbero l'avanzamento, al fine di verificare la misura delle disponibilità di organico in tali profili.

Il comma 4 stabilisce che il personale non dirigente già transitato al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e idoneo nelle procedure di passaggio all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3 riguardanti gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, è inquadrabile a seguito dello scorrimento delle graduatorie e sino alla loro scadenza nella posizione economica per la quale ha concorso, transitando nuovamente al Ministero dell'economia e delle finanze al momento dell'accettazione dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

La RT, si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, nell'eventualità dovesse operare il dispositivo di ritorno al MEF per effetto dello scorrimento sulle graduatorie di altri dipartimenti, andrebbe valutata la necessità di provvedere poi alla riduzione, in misura equivalente, della dotazione organica "di diritto" inizialmente transitata al Ministero dello sviluppo economico (e indicata nell'Allegato 2), onde assicurare il perfetto bilanciamento dello "scorporo" delle risorse umane previste dalle dotazioni scontate a legislazione vigente^{14 15}.

¹⁴ Laddove è stabilito che il trasferimento di personale dal MEF al Ministero dello sviluppo economico coinvolge sia la pianta organica di diritto che quella di "fatto".

In merito invece alla compensazione tra le dotazioni organiche tra MEF e MSE si deve infatti sottolineare che, al trasferimento della dotazione organica per effetto del passaggio di funzioni residue dell'ex Dipartimento dello sviluppo economico alla nuovo Ministero dello sviluppo economico, lo schema fa corrispondere anche la riduzione delle relative dotazioni organiche teoriche, prefigurandosi in tal modo, necessariamente (essendo le due piante d'ora in poi organiche separate) anche il contenimento della possibilità "teorica" per il personale coinvolto nel trasferimento di funzioni di procedere ad avanzamenti nella carriera, a meno di aggiustamenti anche nelle dotazioni di diritto trasferite.

¹⁵ Va osservato che, in teoria, tale comma dovrebbe imporre, contestualmente al limite numerico posto ai "rientri" nel MEF - indicato dalla norma richiamata nel numero delle unità complessivamente trasferite al Ministero dello sviluppo economico per l'occupazione di posti resisi disponibili per le progressioni economiche -

Il comma 5 stabilisce che, per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, non possa comunque essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

La RT riferisce che, al fine di garantire l'invarianza della spesa, il trattamento economico spettante al personale che accede ad una superiore posizione economica non potrà eccedere quello di cui gode il personale di pari livello trasferito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individui e trasferisca al Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di Amministrazione e dei Fondi Dirigenti, nonché, annualmente, per l'anno 2006 e, pro quota, per il 2007, la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

La RT si limita a riferire del contenuto del comma 1, segnalando però che il rinvio ad un successivo provvedimento per l'individuazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito al Ministero dello sviluppo economico è motivato

anche la compensazione tra le dotazioni organiche di "diritto" di MEF e MSE (relativamente alle *ex* strutture del MEF ad esso transitate), in misura "equivalente" ai passaggi realizzati.

dall'esigenza di attendere l'esito della contrattazione integrativa intesa alla definizione delle risorse disponibili per l'anno 2006 e per l'anno 2007.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2, al fine di assicurare l'invarianza della spesa e di assicurare il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto della clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 25 *bis* del decreto n. 181 del 2006, prevede la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire, che è calcolata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Il comma 3 stabilisce che, con successivi provvedimenti, sulla scorta dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 7 del presente decreto e al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, vengono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero per lo sviluppo economico ulteriori eventuali risorse.

Il comma 4 stabilisce che il personale, dirigenziale e non, di cui all'Allegato 6 appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze collocato fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto e quello già in servizio presso le suddette strutture collocato in posizione di fuori ruolo, comando o assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni, transita alla scadenza del comando/assegnazione o al termine della posizione di fuori ruolo, in base della struttura di appartenenza, al Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO 6

(Tabella ai sensi dell'art. 8 c. 4

personale in posizione di comando o fuori ruolo)

	Comandati e fuori ruolo del MDS c/o presso altre amministrazioni	Comandati o fuori ruolo MEF c/o presso strutture trasferite MDS
DIR. 1^ F		1
DIR 2^ F	3	4
C3S	4	
C3	14	
C2	6	
C1S	1	
C1		
B3S	4	
B3	4	
B2	5	
B1		
A1S		
A1		
TOTALI	41	5

La RT afferma che entrambe le disposizioni sono dirette a disciplinare una molteplicità di situazioni, per effetto delle quali il personale già in servizio presso il Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione, pur appartenendo alle strutture transitate al Ministero dello sviluppo economico, non è trasferito immediatamente allo stesso, ma vi transiterà in momenti successivi, alla scadenza della attuale posizione di comando, di fuori ruolo o dell'assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, si prevede il transito al Ministero dello sviluppo economico del personale, in particolari posizioni giuridiche individuate nell'allegato 6, appartenente al ruolo del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, che si trovi però in posizione di fuori ruolo presso alcune delle strutture trasferite rette da una propria particolare disciplina (trattasi del personale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in Unità di valutazione ed Unità di verifica, la cui normativa di riferimento prevede il collocamento fuori ruolo dei relativi componenti), oppure, già appartenente alle strutture oggetto di trasferimento, ed attualmente in posizione di fuori ruolo, di comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni.

Al riguardo, premesso che n. 41 unità e n. 5 unità non risultano ancora trasferite al Ministero dello sviluppo - poiché in forza ad altre Amministrazioni o ad organismi tecnici (pur facenti parte del Ministero dello sviluppo, ma operanti secondo una specifica disciplina) - andrebbero acquisite rassicurazioni in merito agli effetti finanziari che il temporaneo differimento del loro transito al Ministero dello sviluppo economico potrebbe produrre sulla relative dotazioni di organico, in particolare per le unità poste in posizione di fuori ruolo¹⁶.

Il comma 5 prevede invece che il personale, dirigenziale e non, di cui all'Allegato 7, appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, già in servizio presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente decreto, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, transita, in base alla struttura di appartenenza, al citato Ministero dello sviluppo economico, solo all'atto del giuramento del nuovo Governo, salvo conferma ai sensi dell'articolo 14,

¹⁶ In proposito, come rilevato anche recentemente, si osserva, infatti, che l'effetto di tale istituto sulla dotazione organica è quello di rendere di fatto disponibili tali posizioni anche ai fini delle progressioni di cui all'articolo 7, comma 1 e 3, determinando un ampliamento di fatto della dotazione, nel momento in cui, una volta che siano state occupate le relative posizioni, gli interessati rientrano dal fuori ruolo presso l'amministrazione di appartenenza. Orbene, se in relazione alla possibilità di riconoscere progressione "orizzontali" ai dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico, indicata all'articolo 7, comma 3, la norma ivi indicata pone espresso richiamo ai limiti delle posizioni rese disponibili solo a seguito di "pensionamenti o dimissioni dal servizio", relativamente alle progressioni "verticali", il comma 2 del medesimo articolo sembrerebbe fare invece riferimento alle posizioni in organico "trasferite e (comunque...) disponibili". Ne segue che, al fine di valutare l'effettiva dimensione dell'organico di "fatto" transitato dal MEF al Ministero dello sviluppo economico, andrebbe acquisito il dettaglio delle n. 41 posizioni indicate nell'Allegato 6, con l'indicazione del relativo istituto di riferimento (distacco, comando, fuori ruolo). Cfr. Nota di lettura n. 37 del 2007.

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO 7

*(Tabella ai sensi dell'art. 8 c. 5, personale distaccato
presso gli uffici di diretta collaborazione)*

C3S	
C3	1
C2	2
C1S	
C1	
B3S	1
B3	2
B2	3
B1	2
A1S	1
A1	1
TOTALI	13

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, tenuto conto che l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il Regolamento degli uffici di diretta collaborazione del MEF, riferisce espressamente che agli uffici siano assegnati anche dipendenti di "altre" amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la posizione rivestita, d'ora innanzi, ai dipendenti del MEF assegnati agli uffici di diretta collaborazione del MEF, le cui strutture di appartenenza risultino esser state trasferite al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, procedono

alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di riorganizzazione previsti dal decreto-legge n. 181 del 2006 o attuativi di ulteriori disposizioni normative, tenendo anche conto del personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso le strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

La RT si sofferma sulla norma ribadendo la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di procedere, nel rispetto della regola dell'invarianza della spesa, ad una revisione delle rispettive dotazioni organiche, in relazione all'esito dei processi di riorganizzazione in atto, tenendo conto anche del personale del ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attualmente in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite allo stesso Ministero dello sviluppo economico.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Il comma 7 stabilisce che, in relazione al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, di complessivi 35 posti di organico di dirigente di seconda fascia, e in attesa dei regolamenti di organizzazione di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge n. 181 del 2006, o di analoghi provvedimenti attuativi di ulteriori disposizioni normative, una quota pari a tre unità dei cento posti di dirigente di seconda fascia, per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato dal D.P.C.M. 4 agosto 2005 a bandire concorsi, è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

La RT il trasferimento di n. 35 posizioni dirigenziali di II fascia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello sviluppo economico consentirebbe l'attribuzione a quest'ultimo di una quota parte, pari a tre unità, dei cento posti di dirigente di II fascia per i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze che è stato complessivamente autorizzato a bandire concorsi per le esigenze dei singoli Dipartimenti con D.P.C.M. 4 agosto 2005.

Al riguardo per le osservazioni generali, si fa rinvio alle osservazioni formulate all'articolo 2, comma 1. Tuttavia, andrebbero comunque chiariti i criteri posti a monte dell'attribuzione delle n. 3 unità dirigenziali di nuova assunzione, al neo istituito Ministero dello sviluppo economico, ossia se esse siano da rapportarsi alla quota parte delle vacanze d'organico riconducibili al Ministero dello sviluppo, rispetto a quelle complessive previste per gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, oppure se siano da riferire a specifici fabbisogni di funzionamento, correlati al mancato trasferimento di uffici dirigenziali incaricati della gestione del personale e dei servizi generali.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it